

**Allegato "B" al n. 7.088/4.669 di Repertorio**

**STATUTO ASSOPELLETTIERI**

**TITOLO I – PROFILO ORGANIZZATIVO**

**Articolo 1 – Vision e mission**

L'Associazione **ASSOPELLETTIERI** con sede in Milano e l'Associazione delle imprese che operano nel settore della pelletteria e affini, così come identificato dal codice Ateco assegnato da Confindustria alla competenza organizzativa e di rappresentanza della stessa. L'ASSOPELLETTIERI è Associato effettivo di Confindustria, secondo quanto previsto dall'articolo 4 dello statuto confederale, con i diritti e gli obblighi conseguenti. Adotta il logo e gli altri segni distintivi del sistema con le modalità stabilite nel regolamento di Confindustria.

Partecipa, insieme a Confindustria e a tutti gli altri Associati della stessa, al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale civile e culturale del Paese.

L'ASSOPELLETTIERI è autonoma, apartitica e indipendente da ogni condizionamento esterno.

Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria che costituisce parte integrante del presente statuto.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia dei ruoli e delle prestazioni tra le componenti del sistema realizza la sua mission attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

- a) esprimere adeguata ed efficace rappresentanza dei propri soci in tutte le sedi di interlocuzione esterna, interagendo, nei rispettivi livelli di competenza, con Confindustria e con le altre componenti del sistema confederale;
- b) assicurare identità e senso di appartenenza associativa attraverso ogni utile azione di sviluppo e di miglioramento dei modelli organizzativi interni;
- c) erogare efficienti servizi di rappresentanza e di servizio, anche promuovendo e sperimentando sinergie e collaborazioni all'interno del sistema confederale.

A tal fine, ASSOPELLETTIERI è impegnata a:

l. valorizzare e sviluppare la propria capacità di rappresentanza di politiche di crescita e sviluppo coerenti con quelli generali del sistema e condivise tra i diversi settori rappresentati, anche promuovendo forme di collaborazione e di aggregazione con altre realtà federate del sistema Confindustria; attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con soggetti esterni; erogare, con i migliori standard qualitativi, compresi quelli definiti da Confindustria, i servizi ritenuti strategici; dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

**Articolo 2 – Scopi e Attività istituzionali**

Nel quadro delle attività istituzionali del sistema di cui all'articolo 2 dello statuto confederale ed in raccordo alla propria mission, persegue i seguenti scopi di:

1. rappresentanza, tutela ed assistenza a supporto degli interessi di rife-

- rimento sul piano politico— economico, sindacale, legale e tributario;
2. ammodernamento e semplificazione del sistema di relazioni industriali, anche come leva di recupero della competitività dei settori rappresentati;
  3. stipula di contratti collettivi di lavoro e collaborazione alla risoluzione delle vertenze collettive e individuali;
  4. promozione di una cultura di impresa e di mercato unitamente allo sviluppo professionale, tecnico e culturale degli addetti alla categoria, oltre che dare corso ad iniziative e studi atti al progressivo miglioramento tecnico, economico e culturale della produzione italiana della pelletteria;
  5. supporto all'internazionalizzazione e realizzazione di manifestazioni fieristiche e promozionali in Italia e all'estero facilitando la partecipazione dei propri associati, promuovendo lo studio dei mercati di approvvigionamento delle materie prime e di quelli di sbocco dei prodotti finiti;
  6. promozione e coordinamento delle iniziative che indirizzino la moda della pelletteria, al fine di difendere ovunque il prestigio della relativa produzione italiana;
  7. informazione, consulenza ed assistenza in tutti gli ambiti tematici di interesse generale e settoriale, anche attraverso specifici servizi in convenzione e collaborazione con soggetti interni ed esterni al sistema;
  8. svolgimento ordinato della vita associativa interna, assicurando puntuale rispetto del presente statuto, aderenza dei comportamenti ai valori del sistema, coerenza con i principi organizzativi di riferimento generale per il sistema confederale;
  9. organizzazione e partecipazione a ricerche, studi, dibattiti e convegni su temi di interesse generale o settoriale;
  10. promozione e collaborazione per la pubblicazione di periodici, riviste e monografie.

Su delibera del Consiglio Generale ASSOPELLETTIERI ha facoltà di realizzare ogni ulteriore azione o attività che appaia rispondente e coerente con i propri scopi istituzionali.

ASSOPELLETTIERI non persegue fini di lucro. Può, tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una miglior realizzazione dei propri scopi associativi.

## **TITOLO II - SOCI**

### **Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci**

Possono aderire come soci effettivi le imprese industriali operanti nel settore delle produzioni classificabili come manifattura della pelle, del cuoio e relativi succedanei ai sensi del gruppo XI — specie 2° e gruppo XIII — specie 9°— con sede legale nel territorio nazionale — nonché le imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale stabilimenti e/ o attività sussidiarie di filiale o deposito. Tali imprese devono:

- a) essere costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale;
- b) assicurare puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale;
- c) ispirarsi alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti da ASSOPELLETTIERI, anche secondo quanto disposto dal Codice Etico e dei

valori associativi;

d) disporre di un'adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Possono altresì aderire, sempre come soci effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o di servizi costituiti dalle imprese di cui ai precedenti commi nonché imprese artigiane e cooperative, in tale secondo caso previo parere favorevole di Confindustria.

Possono inoltre aderire a ASSOPELLETTIERI in qualità di soci aggregati altre realtà imprenditoriali che non possiedano i requisiti per essere inquadrate come soci effettivi ma presentino elementi di complementarità, strumentalità e raccordo economico con l'imprenditoria istituzionalmente rappresentata. Il loro numero non deve in ogni caso snaturare la qualificazione rappresentativa della Associazione.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate come soci aggregati.

Tutti i soci vengono iscritti nel Registro delle imprese di Confindustria e nell'analogo documento anagrafico tenuto da Confindustria che certifica ufficialmente e ad ogni effetto organizzativo l'appartenenza al sistema confederale.

#### **Articolo 4 – Rapporto associativo**

La domanda di adesione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme del presente Statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

Previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema e in ordine alle caratteristiche per l'inquadramento in una delle categorie di soci di cui al precedente art. 3, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale il quale potrà, a suo insindacabile giudizio accogliere o meno, a maggioranza semplice, le domande di adesione.

Sono disciplinate dal regolamento di attuazione del presente Statuto le modalità di comunicazione, perfezionamento e di impugnazione delle decisioni sulle domande di adesione.

Il rapporto associativo ha durata annuale e si intende tacitamente rinnovato ove non venga data formale disdetta con lettera raccomandata a.r. con preavviso di almeno tre mesi.

Le cause e le modalità di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente Statuto.

#### **Articolo 5 – Diritti e doveri**

I soci effettivi hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni istituzionali, rappresentanza e di servizio, offerte da ASSOPELLETTIERI e quelle derivanti dall'appartenenza al sistema di Confindustria.

Hanno, inoltre, diritto di partecipare e\_ intervenire all'Assemblea esercitando l'elettorato attivo e passivo in tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari e regolamentari.

I soci aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico, tecnico-economico e

sindacale. Partecipano e intervengono all'Assemblea senza capacità di elettorato attivo e passivo.

Ciascun socio, infine, ha diritto ad avere attestata la propria partecipazione ad ASSOPELLETTIERI ed al sistema confederale nonché di utilizzare il logo confederale nei limiti previsti dal regolamento unico per il sistema confederale.

Tutti i soci sono tenuti ad osservare il presente statuto, il regolamento di attuazione, il Codice Etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi associativi.

In particolare, i soci devono:

a) versare i contributi associativi nella quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale;

b) partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli Organi associativi di cui si è chiamati a far parte;

c) non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano avere risvolti negativi sugli interessi rappresentati da ASSOPELLETTIERI ovvero da altra componente del Sistema, senza un preventivo coordinamento con l'Associazione. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al Sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale;

d) fornire ogni dato necessario all'aggiornamento del Registro Imprese e comunque utile per il miglior e più efficace raggiungimento degli scopi associativi;

e) richiedere l'assistenza dell'ASSOPELLETTIERI in sede di stipula di eventuali accordi settoriali, zionali e aziendali con le organizzazioni sindacali dei lavoratori al fine di garantire un coordinamento più efficace delle relazioni industriali.

I soci effettivi non possono, inoltre, aderire ad Associazioni che facciano parte di Organizzazioni ritenute dal Consiglio Generale concorrenti nella fattispecie con Confindustria e costituite per Scopi analoghi. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative nelle predette Organizzazioni concorrenti.

#### **Articolo 6 – Sanzioni**

E' sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

Le tipologie, gli organi competenti all'irrogazione e le modalità di impugnazione sono descritte nel regolamento di attuazione del presente statuto.

### **TITOLO III GOVERNANCE**

#### **Articolo 7 – Organi associativi**

Sono organi di ASSOPELLETTIERI:

a) l'Assemblea;

b) il Consiglio Generale;

c) il Presidente e i Vice Presidenti;

d) gli Organi di controllo — Proviviri e Revisori legali.

## Articolo 8 — Assemblea

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi dell'anno precedente, che può essere effettuato sino a tre giorni prima della data dell'Assemblea.

2. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria una volta all'anno entro il mese di maggio per l'approvazione annuale del bilancio nonché per tutti gli altri adempimenti organizzativi, comprese le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento.

Si riunisce in via straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.

3. I soci intervengono in Assemblea direttamente — attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive ma muniti di apposita delega a firma del legale rappresentante — o per delega conferita ad altro socio nel limite massimo di una per ogni azienda iscritta.

4. E' ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili a un medesimo gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento.

Lo stesso dicasi per le imprese di proprietà familiare, legate da Vincoli anche solo di fatto, che abbiano preventivamente dichiarato all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.

5. I soci non in regola con gli obblighi di cui al primo comma non possono comunque partecipare ai lavori assembleari.

I soci morosi non possono ricevere delega da altro socio in regola a partecipare e ad esercitare il diritto di voto nei limiti contenuti nella delega.

6. Ogni socio ha diritto di voto a seconda dei contributi versati secondo criteri meglio definiti nel Regolamento.

7. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, i Revisori legali, i Proibiviri, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale, se nominato.

8. Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione dello statuto.

9. Sono competenze distintive dell'Assemblea:

a) eleggere, ogni biennio, il Presidente, il Vice Presidente o i Vice Presidenti, ed approvare il relativo programma di attività;

b) eleggere, ogni biennio pari i componenti elettivi del Consiglio Generale;

c) eleggere, ogni quadriennio, i Proibiviri e i Revisori legali;

d) determinare gli indirizzi strategici e le direttive di massima dell'attività della Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrante negli scopi della stessa;

e) approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo;

i) modificare il presente statuto;

g) deliberare lo scioglimento di ASSOPELLETTIERI e nominare uno o più liquidatori;

h) deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto da almeno un quinto degli associati, dal Consiglio Generale o dal Presidente.

10. Il bilancio consuntivo e la delibera contributiva approvati dall'Assemblea sono trasmessi a Confindustria non oltre il 30 settembre di ogni anno.

### **Articolo 9 – Consiglio Generale**

Sono componenti di diritto del Consiglio Generale:

1) il Presidente, l'ultimo Past President, purché ancora espressione di impresa regolarmente associata e privo di incarichi politici;

2) i seguenti componenti elettivi:

a) n. 8 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea secondo la procedura indicata nel regolamento di attuazione del presente statuto;

b) n. 3 componenti nominati direttamente dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa dell'ambito associativo e di rappresentanza della Associazione.

Sono invitati permanenti al Consiglio Generale, senza diritto di voto, tutti gli altri Past President, i Revisori legali e i Proviviri.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio Generale al di fuori dei componenti di cui ai commi precedenti.

I componenti elettivi del Consiglio Generale durano in carica due anni e scadono in occasione dell'Assemblea ordinaria degli anni pari. E' ammessa la rielezione degli stessi fino ad un massimo di tre mandati. Dopo i predetti mandati consecutivi ulteriori rielezioni sono ammesse trascorso almeno un mandato.

Si riunisce, di norma, almeno una volta ogni tre mesi.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale, nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea il Presidente e i Vice Presidenti nonché il relativo programma di attività;

2. nel quadro delle deliberazioni e delle direttive dell'Assemblea, curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale;

3. deliberare le direttive generali per eventuali accordi di carattere sindacale o tecnico economico;

4. deliberare sulle questioni di politica economica ed industriale che interessano la generalità dei soci, seguendo le direttive di massima stabilite dall'Assemblea;

5. stabilire l'azione a breve termine e decidere i piani per l'azione a medio e lungo termine della Associazione, ricercando forme di collaborazione e/ o di aggregazione nell'ambito della rispettiva Federazione o di altre più ampiamente rappresentative del sistema moda;

6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva e approvare il bilancio preventivo;

7. indicare le questioni che devono essere sottoposte all'esame dell'Assemblea;

8. deliberare tutti gli atti di straordinaria amministrazione ritenuti necessari, opportuni ed utili per il miglior conseguimento dei fini di ASSOPEL-LETTIERI;
9. deliberare sulle domande di adesione;
10. istituire eventuali Commissioni e Gruppi tecnici di supporto all'attività del o dei Vice Presidenti;
11. nominare e revocare i rappresentanti esterni dell'Associazione;
12. formulare e proporre, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche del presente statuto;
13. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto;
14. nominare e revocare il Direttore dell'Associazione e, ove necessario, il Vice Direttore;
15. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
16. deliberare le sanzioni di sospensione, espulsione e radiazione;
17. esercitare gli altri compiti previsti dal presente Statuto e dal relativo Regolamento di attuazione;
18. pronunciarsi sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda

#### **Articolo 10 - Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria ogni biennio, su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un massimo di quattro anni consecutivi senza possibilità di ulteriori rielezioni.
2. Il Presidente ha facoltà di attribuire deleghe specifiche al Vice o ai due Vice Presidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dell'Associazione.
3. Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.
4. I candidati alla Presidenza sono individuati dalla Commissione di Designazione previa consultazione dei soci.
5. Sono competenze distintive del Presidente:
  - a) la rappresentanza istituzionale e legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
  - b) la vigilanza sull'andamento delle attività associative e sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi direttivi;
  - c) la convocazione degli organi associativi e il loro coordinamento anche con quelli delle articolazioni organizzative interne, con poteri sostitutivi in caso di impedimento e di immotivata inerzia;
  - d) l'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio Generale, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva;
  - e) la promozione di nuovi servizi per il costante sviluppo associativo;
  - f) il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, con facoltà di delega.
6. In caso di Cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Vice Presidente Vicario o il più anziano di età ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale per l'elezione del nuovo Presidente. In tal caso la Commissione di designazione deve insediarsi nei 30 giorni successivi.

Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha ricoperto meno della metà del mandato.

### **Articolo 11 – Commissione di designazione**

La Commissione è composta da tre membri scelti tra gli imprenditori associati, in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi sorteggiati all'interno di un elenco di almeno 5 nominativi.

La Commissione deve insediarsi almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente.

Le consultazioni della Commissione devono riguardare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di soci.

Nelle prima settimana, con apposita comunicazione ai soci effettivi, la Commissione sollecita l'invio di eventuali autocandidature con i relativi programmi e ne verifica d'intesa con il Collegio dei Probiviri il profilo personale e professionale.

La Commissione ha poi piena discrezionalità per assicurare l'emersione di eventuali altri candidati nel corso delle consultazioni con l'obbligo di sottoporre al voto del Consiglio generale i candidati che certifichino per iscritto di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari.

Al termine delle consultazioni la Commissione redige una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, relativa ai rispettivi programmi di attività e alle indicazioni emerse dalle consultazioni, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri. La relazione viene sottoposta al Consiglio Generale che designa il candidato Presidente da sottoporre all'elezione dell'Assemblea.

Per acquisire lo status di Presidente designato occorre conseguire la metà più uno dei voti dei presenti senza tener conto di astenuti e schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.

Il Presidente viene eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano invece le schede nulle.

Non è ammessa la presentazione diretta di altre candidature in Assemblea.

### **Articolo 12 – Organi di controllo**

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori legali.

I Probiviri sono sei e i Revisori legali Sono tre di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali.

Sia i Probiviri che i Revisori legali sono eletti con votazione a scrutinio segreto dall'Assemblea di ogni quadriennio pari e possono essere rieletti per un solo ulteriore quadriennio consecutivo. Eventuali rielezioni sono ammesse trascorso un mandato di vacatio.

Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio generale.

La carica di Proboviro e quella di Revisore legale è incompatibile con la carica di Presidente e Vice Presidente di un'altra organizzazione confederale e di Confindustria nonché con tutte le altre cariche dell'Associazione e le omologhe cariche del sistema associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regola-



mento di attuazione del presente statuto.

Spetta a tre Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci e tra questi e l'Associazione e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il deposito del ricorso ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, con le modalità e di importo previsti nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

All'inizio di ogni anno i sei Probiviri designano, a rotazione e al loro interno, 3 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa.

L'appello contro le decisioni del Collegio speciale deve essere proposto ai restanti tre Probiviri eletti dall'Assemblea riuniti in Collegio di riesame.

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

I Revisori legali vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria dell'Associazione ed il loro Presidente — che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti — riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

I meccanismi di controllo e revisione legale sono rispettosi delle formule previste dall'ordinamento generale.

#### **TITOLO IV — FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO**

##### **Articolo 13 - Direttore Generale**

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio Generale.

E' responsabile del funzionamento della struttura interna e della gestione del personale dipendente, delle assunzioni, dei licenziamenti e delle politiche retributive, queste ultime nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio Generale.

Dirige tutte le attività dell'Associazione e sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria, predispone la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione degli Organi.

Il Direttore Generale partecipa alle riunioni degli Organi svolgendo le funzioni di Segretario.

##### **Articolo 14 - Fondo comune**

Il Fondo Comune è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione;
- b. gli avanzi delle gestioni annuali ed eventuali riserve;
- c. gli investimenti mobiliari e immobiliari;
- d. le erogazioni o lasciti a favore di ASSOPELLETTIERI;

Il Fondo Comune è indivisibile tra i soci.

##### **Articolo 15 — Bilancio preventivo e consuntivo**

I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ciascun anno solare. Essi sono costituiti dal conto economico, dal prospetto delle fonti e degli

impegni e il consuntivo dallo stato patrimoniale.

Il bilancio preventivo viene sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce.

Il bilancio consuntivo viene invece sottoposto all'approvazione dell'Assemblea corredato dalla relazione del Presidente e a quella dei Revisori Legali.

Il bilancio dell'Associazione e quelli delle società controllate, sono corredati da relazioni di certificazione.

Il Consiglio Generale sottopone la bozza di bilancio consuntivo ai Revisori Legali un mese prima dell'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Durante i 15 giorni precedenti l'Assemblea, il bilancio consuntivo è depositato presso la Direzione Generale dell'Associazione affinché gli associati possano prenderne visione.

#### **Articolo 16 – Modificazioni statutarie e scioglimento – ALTRE ASSOCIAZIONI**

Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole almeno al 55% dei voti presenti, rappresentativo di almeno il 15% dei voti totali esercitabili.

Ai soci che in sede di votazione abbiano dissentito dalle modificazioni adottate è consentito il diritto di recesso, da notificare tramite posta elettronica certificata/lettera raccomandata, entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione delle modifiche stesse.

Il trasferimento della sede legale dell'Associazione, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

Per quanto riguarda il pagamento dei contributi, il recesso ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole pari almeno al 75% dei voti esercitabili.

La stessa Assemblea nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri ed i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

#### **Articolo 17 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Regolamento di attuazione, la normativa e i principi generali di Confindustria nonché le disposizioni di legge.

FIRMATO:

RICCARDO BRACCIALINI

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

**Allegato "C" al n. 7.088/4.669 di Repertorio**

**ASSOPELLETTIERI**

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO**

**TITOLO I  
RAPPORTO ASSOCIATIVO**

**CAPO I - Domanda di adesione: comunicazione, perfezionamento e impugnazione delle decisioni.**

1. La domanda di adesione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e compilata su appositi moduli predisposti dall'Associazione.

2. La domanda deve contenere l'espressa accettazione delle norme dello Statuto, del presente Regolamento e di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

3. Previa istruttoria in ordine al possesso dei requisiti qualitativi - trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti dal Codice etico e dei valori associativi per l'appartenenza al Sistema, la domanda viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Generale (di seguito CG) il quale potrà, a suo insindacabile giudizio accogliere o meno, a maggioranza semplice, le domande di adesione. L'adesione decorre dalla data della suddetta delibera.

4. Le decisioni, sia positive che negative, assunte dal CG sono comunicate a mezzo posta elettronica all'interessato e a tutti i soci effettivi.

5. Contro la delibera negativa del CG è ammesso ricorso, senza effetto sospensivo, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

6. Contro la delibera di ammissione, si prevede la possibilità di ricorso, con indicazione specifica dei motivi procedurali e delle ragioni di contro interesse, per i soli soci effettivi, al Collegio speciale dei Probiviri nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione di cui al 2° alinea. La decisione deve essere emessa entro i successivi 30 giorni ed è inappellabile.

**CAPO II - Cessazione del rapporto associativo:  
cause e modalità**

Il rapporto associativo cessa nei seguenti casi:

1. **Dimissioni dell'associato** da rassegnare con lettera raccomandata con il preavviso di tre mesi, come indicato nello statuto, con mantenimento dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo fino alla naturale scadenza del termine.

2. **Recesso del socio:**

a. per voto contrario a modifiche statutarie con impegno a corrispondere l'obbligazione contributiva fino alla fine dell'anno solare in corso;

b. in presenza di cause ostative al mantenimento del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta

eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto.

**3. Risoluzione unilaterale da parte dell'Associazione** senza possibilità di ricorso ai Probiviri per infrazioni del Codice Etico e dei Valori Associativi e per cause di oggettiva ed accertata gravità, ostantive al mantenimento del rapporto associativo. La risoluzione viene deliberata dal CG, su proposta del Presidente, disponendo la cessazione immediata di tutti i diritti e doveri dell'associato e la permanenza dell'obbligo contributivo fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.

**4. Fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato:** il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa; per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il CG ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.

**5. Cessazione dell'attività aziendale.**

### **CAPO III - Sanzioni**

Nel caso di violazioni delle norme statutarie, regolamentari e del Codice Etico e dei valori associativi di Confindustria, verranno comminate, a seconda della gravità della condotta, le seguenti sanzioni.

**1. Censura del Presidente** verso l'associato, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, nel caso di comportamenti contrastanti con le norme dello Statuto, con gli obblighi da esso derivanti, nonché del Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria che non presentino profili di gravità tali da richiedere l'applicazione di sanzioni maggiori.

**2. Sospensione dell'impresa associata**, deliberata dal CG per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi, in caso di morosità contributiva in atto da almeno 2 anni.

**3. Decadenza dei rappresentanti dagli organi associativi**, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta. La decadenza potrà essere dichiarata, previa formale diffida all'interessato, dallo stesso organo di appartenenza nel caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla carica, ivi compresa l'immotivata inerzia, ripetute assenze ingiustificate o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica. In particolare, la decadenza opera nel caso in cui l'interessato perda l'inquadramento iniziale o non ricopra più la posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante che aveva all'atto dell'assunzione della carica.

**4. Espulsione dell'impresa associata**, deliberata dal CG con la maggioranza dei 3/5 in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal CG - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari.

**5. Radiazione del rappresentante in Associazione**, deliberata dal CG in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che consentono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda che deve provvedere, su sollecitazione dell'Associazione, a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. La radiazione è sempre comminata in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.

Le sanzioni comminate dagli organi associativi possono essere impugnate mediante ricorso al Collegio arbitrale dei Probiviri. Per le sanzioni comminate dal Collegio speciale dei Probiviri è possibile ricorrere agli altri Probiviri eletti dall'Assemblea. In entrambi i casi il ricorso, che non ha effetto sospensivo, deve essere proposto entro i 10 giorni successivi alla comunicazione della delibera con le modalità previste dal Titolo V del presente regolamento.

## **TITOLO II FUNZIONAMENTO ORGANI**

### **CAPO I - Convocazione delle riunioni**

1. Le riunioni sono convocate dal Presidente mediante comunicazione, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica con indicazione di data, ora, luogo della convocazione e ordine del giorno; dovrà inoltre essere curata la trasmissione, anche differita, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi, della relativa documentazione.

2. Le convocazioni dovranno essere effettuate con adeguato preavviso, nei termini di seguito indicati. Per l'Assemblea si dovrà provvedere alla sua convocazione almeno dieci giorni prima della data prevista, ridotti a cinque in caso di urgenza; la riduzione dei termini non è comunque ammessa qualora fossero poste all'ordine del giorno materie afferenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione. Per il Consiglio Generale si dovrà provvedere alla sua convocazione almeno cinque giorni prima della data prevista, ridotti a tre in caso di urgenza.

a. Gli associati possono richiedere al Presidente una convocazione straordinaria degli organi sociali. L'assemblea può essere convocata su richiesta del CG o di tanti associati che rappresentino almeno il 20% dei voti totali spendibili nella Assemblea. Il CG può essere convocato quando ne facciano richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti.

3. In caso di inerzia del Presidente nel procedere alla convocazione degli organi (Assemblea e CG), protratta per oltre 7 giorni, è consentita l'Autoconvocazione degli stessi da parte dei componenti dei medesimi organi con le stesse frazioni di cui al precedente alinea.

4. Nei casi di convocazione straordinaria e di autoconvocazione la richiesta deve riportare la sottoscrizione autografa di ciascun delegato in Assemblea e di ciascun componente di CG.

5. E' consentita l'integrazione all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale. L'integrazione può essere opera-

ta su iniziativa del Presidente fino a 48 ore prima della data di convocazione dell'Assemblea e fino a 24 ore prima della data di convocazione del Consiglio Generale con esclusione, in ogni caso, di materie concernenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione.

L'integrazione è ammessa in Assemblea, in apertura dei lavori, se richiesta dal 50 % dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% di quelli totali. L'integrazione dell'ordine del giorno del CG è altresì ammessa quando richiesta da almeno la metà dei componenti del CG, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea.

6. Ad inizio anno solare, il Presidente cura che venga preventivamente comunicato il calendario delle riunioni ordinarie per il CG.

## **CAPO II - Costituzione e svolgimento delle riunioni**

1. Quorum costitutivi:

a. L'Assemblea è validamente costituita con il 20% dei voti esercitabili presenti all'ora della convocazione. Trascorsa un'ora da quella prevista nell'avviso di convocazione, nessun quorum sarà richiesto per ritenere validamente costituita la medesima, con esclusione comunque dei casi in cui vi siano all'ordine del giorno materie relative ad adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento dell'associazione per le quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% dei voti esercitabili.

b. Il Consiglio Generale è validamente costituito con la presenza dei consiglieri pari ad 1/3 dei componenti. Per gli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento è sempre necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

c. Nel calcolo del quorum le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori

d. Esclusivamente per le riunioni del CG concorrono al quorum i membri collegati in video e audio conferenza.

2. Il Presidente dell'Associazione presiede i lavori dell'Assemblea e del CG. In caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente Vicario o quello più anziano di età.

Le funzioni di segretario per i lavori dell'Assemblea e del CG sono attribuite al Direttore o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa. Il Direttore provvede a comunicare le variazioni nella composizione degli organi direttivi.

3. Per partecipare ai lavori del CG è necessaria la presenza del componente indicato a rivestire tale carica. Non è ammessa la partecipazione mediante delega conferita a terzi.

4. Ciascun componente del CG ha diritto ad un solo voto anche nel caso partecipi con più titoli in CG.

5. Il CG è validamente insediato con la nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti. E' possibile provvedere in seguito al suo completamento mediante nomine successive.

6. Non sono ammessi inviti permanenti alle riunioni del CG – esclusi quelli di diritto – ma solo a singole riunioni in ragione del contributo che può essere assicurato sui temi all'ordine del giorno.

7. E' possibile l'inversione dei punti all'ordine del giorno su proposta dal Presidente senza che ciò richieda un voto di specifica approvazione, salva

richiesta contraria di almeno il 50% dei componenti presenti.

8. E' ammesso lo svolgimento simultaneo dei lavori dell'Assemblea in più sedi attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza. In tal caso la Segreteria e la Presidenza dell'Assemblea sono collocate presso la sede legale con il supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate.

9. Le operazioni di voto e i relativi scrutini vengono svolti in simultanea e la proclamazione dei risultati avviene nella sede legale.

10. Ciascun socio ha diritto di conoscere i voti attribuiti a tutte le imprese iscritte attraverso la consultazione di elenchi tenuti e validati dalla Direzione generale; non è tuttavia ammessa la distribuzione o diffusione, se non al Presidente, di fotocopie o estratti dei predetti elenchi.

### **CAPO III – Voti, deliberazioni e verbali**

1. Ogni socio ha diritto di voto in ragione dei contributi effettivamente versati.

In sede di delibera contributiva, vengono individuate tre fasce di contribuzione (Fascia Base, Media, Alta). All'associato che versa il contributo appartenente alla fascia bassa, spetterà 1 voto; a quello della fascia media 1,5 voti; a quello della fascia alta 2 voti.

2. Quorum deliberativi generali:

a. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice senza tenere conto di astenuti e schede bianche.

b. Il CG delibera a maggioranza semplice tenendo conto di astenuti e schede bianche.

c. Sia per l'Assemblea che per il CG le schede nulle rilevano sempre per il calcolo del quorum.

3. Quorum deliberativi speciali

a. Per le deliberazioni concernenti modifiche statutarie, l'Assemblea delibera con la maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti che rappresentino almeno il 15% dei voti esercitabili. Per le medesime materie, il CG delibera con la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

b. Per le deliberazioni dell'Assemblea aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione, è richiesta la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti esercitabili. Per il medesimo argomento, per le deliberazioni del CG è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 15% dei componenti totali.

4. Modalità di votazione

a. Si procederà con la votazione per scrutinio segreto ogni qual volta questa abbia ad oggetto persone.

b. Su richiesta dei componenti rappresentanti un 1/4 dei voti presenti in Assemblea e dei componenti negli altri organi può essere richiesto il voto segreto anche per altre deliberazioni, ad esclusione di quelle aventi ad oggetto modifiche statutarie e scioglimento. In tal caso si procederà disponendo il frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza.

c. Per le votazioni a scrutinio segreto, il Presidente può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per l'Assemblea e a 15 minuti per il CG. In tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti

successivamente alla formale apertura della riunione. In casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Per la ripetizione delle votazioni si applicano le disposizioni previste per la designazione del Presidente da parte del CG.

d. Per le votazioni a scrutinio palese si procederà peralzata di mano, chiamando in sequenza i favorevoli, i contrari e gli astenuti; in caso di parità sarà attribuito valore doppio al voto del Presidente. Nel caso di delibere aventi ad oggetto l'approvazione di modifiche statutarie e regolamentari e lo scioglimento dell'associazione, si procederà con appello nominale e con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione dei votanti, senza frazionamento dei voti.

e. Nel caso in cui la partecipazione ai lavori dell'organo sociale, avvenga in video e/o audio conferenza, i soci e/o i componenti collegati partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.

f. La proclamazione degli eletti avverrà in ordine alfabetico e senza indicazione del numero di preferenze conseguite.

g. La verbalizzazione dei lavori sarà sempre necessaria per tutte le riunioni dell'Assemblea e del CG; sarà possibile procedere alla registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.

h. L'approvazione dei verbali sarà conseguita per l'Assemblea con il silenzio-assenso dopo quindici giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva. Si dovrà consentire la rettifica al verbale prima dell'approvazione entro cinque giorni dall'invio della bozza.

i. La consultazione dei verbali è ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data dell'Assemblea per la quale si richiede di accedere al relativo verbale; è possibile per tutti i componenti in carica negli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e in caso di assenza alla riunione per il verbale del quale si richiede la consultazione. Il rilascio di eventuali estratti sarà effettuato a cura del segretario.

#### **CAPO IV - Referendum per modifiche statutarie**

E' ammesso il referendum per le modifiche statutarie. Il referendum dovrà essere celebrato secondo la seguente procedura:

a. Verrà indetto dal Presidente, su proposta del CG;

b. dovrà esservi l'indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio con la nomina di due scrutatori;

c. dovrà prevedersi uno spazio temporale di almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio;

d. la relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e i quesiti referendari dovranno essere formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative;

e. ciascun socio disporrà dello stesso numero di voti attribuiti in Assemblea.



## **TITOLO III CARICHE ASSOCIATIVE**

### **CAPO I – Principi generali**

1. Le cariche associative sono gratuite; comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Rotazione – durata massima dei mandati
  - a. L'incarico di Presidente ha la durata massima di 4 anni senza possibilità di ulteriori rielezioni
  - b. L'incarico di Vice Presidente, e quello dei componenti degli organi direttivi e di controllo dura 8 anni consecutivi con possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Comprovate situazioni difformi costituiscono causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
3. Ai fini della rotazione, le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato.
4. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione dalla carica associativa, si dovranno prevedere elezioni suppletive in CG per la ricomposizione dello stesso organo; in tutti gli altri organi, si provvederà mediante subentro del primo dei non eletti, o per cooptazione mediante votazione; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.

### **CAPO II – Requisiti di accesso**

1. In caso di concorso alla Presidenza e al CG dell'Associazione non possono essere immessi in lista coloro che risultino privi di completo inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
2. Per ogni carica associativa, non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative tra loro e con incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria.
3. Per i Probiviri e i Revisori non è richiesto il requisito del completo inquadramento e della responsabilità aziendale di grado rilevante.
4. Le candidature saranno previamente verificate da parte del Collegio speciale dei Probiviri.

### **CAPO III – Decadenza**

1. Il soggetto che ricopre la carica associativa decade per mancanza del requisito della responsabilità aziendale di grado rilevante o del completo inquadramento: in assenza di dimissioni volontarie, la decadenza immediata dalla carica sarà dichiarata dall'organo di appartenenza; per il Presidente e i Vice Presidenti sarà deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

2. La decadenza opererà anche in caso di assenze ingiustificate: la decadenza automatica, verrà accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e sarà comunicata dal segretario, dopo 3 assenze consecutive o la mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non sarà ammessa la giustificazione dell'assenza dopo l'inizio della riunione.
3. Parimenti sarà pronunciata decadenza dalla carica nei confronti dei componenti l'organo di revisione o del Collegio Speciale dopo 3 assenze consecutive.
4. Il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare sempre, anche solo a maggioranza, la decadenza dalle cariche per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico.
5. In situazioni di criticità, l'autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; sarà facoltà del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
6. A seguito della dichiarazione di decadenza non è ammessa la rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione stessa. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri ne consegue la non rieleggibilità per almeno 2 mandati successivi.

## **TITOLO IV ELEZIONI**

### **CAPO I - Formazione delle liste per l'elezione dei rappresentanti negli organi direttivi, dei Probiviri e dei Revisori Legali**

1. Per la formazione delle liste, saranno preferenziali le autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Collegio speciale dei Probiviri.
2. Per le cariche di Probiviri e Revisori Legali, le candidature perverranno dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire. Le candidature per tali cariche dovranno riguardare preferibilmente rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. L'esclusione dalle liste elettorali per mancanza dei requisiti sarà disposta dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibile ricorso ai restanti Probiviri.
4. Si dovrà necessariamente raccogliere un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, si dovrà procedere ad una riduzione proporzionale dei seggi disponibili ovvero predisporre una lista aperta con possibilità di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte.
5. Il numero di preferenze dovrà essere sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma il numero di preferenze non può superare i 2/3 degli eligendi.
6. Il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

## **CAPO II – Procedura per l'elezione del Presidente**

1. Per favorire il più ampio processo partecipativo, la Commissione attiverà uno specifico indirizzo di posta elettronica per le consultazioni predisponendo un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro; sono ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali. Non saranno accettati i fax.
2. E' ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procederà necessariamente ad integrare la Commissione, con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto.
3. Il più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione darà lettura della relazione dinanzi al Consiglio generale.
4. Il candidato/candidati hanno la possibilità di fare dichiarazioni programmatiche prima del voto del CG.
5. Si procederà all'elezione con scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.
6. In caso di due o più candidati si dovranno predisporre le schede con i relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
7. Si dovrà prevedere un numero massimo di 3 candidati per il voto del CG.
8. Nel caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
  - a. in caso di candidato unico, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta;
  - b. in caso di 2 candidati, si procederà alla ripetizione immediata della votazione. Le proposte si considerano entrambe respinte se non viene ancora raggiunto il quorum;
  - c. in caso di 3 candidati, si effettuerà un ballottaggio tra i 2 candidati più votati nel primo scrutinio. Le proposte si considerano entrambe respinte se non viene raggiunto ancora il quorum;
  - d. in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra 2 candidati, si procederà alla ripetizione immediata della votazione. In caso di ulteriore risultato di parità, si procederà alla convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione. Le proposte si considerano respinte alla terza votazione laddove non venga raggiunto il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
9. Le consultazioni riprendono in caso di bocciatura della proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni. In caso di nuovo esito negativo, si procederà alla formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
10. Il voto in Assemblea avviene a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal CG.
11. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidatu-

re in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal CG.

12. In caso di voto negativo dell'Assemblea saranno riaperte le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; si provvederà all'insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in CG.

13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal CG, non si intenderà respinta; sarà necessario provvedere alla convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, si procederà con nuove consultazioni.

### **CAPO III – Procedura per l'elezione del Vice Presidente o dei Vice Presidenti**

1. Il Presidente designato dal CG individua il Vice o i Vice Presidenti con le rispettive deleghe e li sottopone, in una riunione successiva a quella di designazione, all'approvazione del CG.

2. Il CG delibera "a pacchetto" su tutti i nominativi con votazione a scrutinio segreto per l'approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato.

3. L'Assemblea, con un'unica votazione, elegge il Presidente, i Vice Presidenti e approva il programma di attività.

## **TITOLO V**

### **PROBIVIRI**

#### **CAPO I - Collegio arbitrale: ricorso introduttivo e costituzione collegio**

1 Il Collegio arbitrale viene attivato con la presentazione di un ricorso alla segreteria dei Probiviri entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Il termine per l'impugnazione delle sanzioni è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

2 Il ricorso deve contenere una ricostruzione sintetica dei motivi e delle richieste di intervento, con l'indicazione del Proboviro di fiducia tra i Probiviri eletti in Assemblea che non appartengono al Collegio speciale.

3 Il deposito cauzionale obbligatorio deve essere versato mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali. L'importo del deposito cauzionale è stabilito all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale tra il 20% e il 50% del contributo associativo minimo. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.

4 Il ricorso deve essere notificato da parte della segreteria alla controparte unitamente alla richiesta di nomina del Proboviro di fiducia entro i 5 giorni successivi; il rifiuto o l'immotivato ritardo nella suddetta nomina, costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

5 Il Proboviro può rifiutare l'incarico arbitrale solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; è applicabile la ricu-

sazione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale. La presentazione di un'istanza di ricusazione per fini prettamente dilatori e basata su motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

6 Individuazione del Presidente del collegio da parte dei 2 Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, la nomina sarà richiesta al Presidente del Tribunale di Milano che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.

7 Il Collegio arbitrale dovrà costituirsi entro e non oltre i 10 giorni successivi con apertura della fase istruttoria.

### **CAPO II - Collegio arbitrale: istruttoria e decisione**

1. Il Collegio può disporre nel modo più ampio e discrezionale i mezzi istruttori al fine di accertare i fatti controversi; può disporre audizioni personali ed ordinare l'esibizione di documenti.

2. Il Collegio arbitrale provvederà a comunicare ai Probiviri di Confindustria la controversia ad esso demandata; il Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale, può fornire elementi di orientamento per la composizione delle controversie stesse.

3. La decisione del Collegio è emessa, anche a maggioranza, entro 60 giorni dalla data della sua costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni. Il Probiviro dissenziente ha facoltà di non sottoscrivere il lodo.

4. Trascorso il termine massimo per la decisione, su istanza della parte interessata, si potrà far valere la caducazione degli atti compiuti per superamento del termine.

5. Il Collegio provvederà a comunicare il lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.

6. Il lodo è appellabile al collegio arbitrale dei Probiviri confederali con presentazione del ricorso alla segreteria entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della relativa comunicazione.

7. In caso di errori materiali o di calcolo, è fatta salva la correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

### **CAPO III - Collegio speciale: composizione, funzioni e procedura**

1. Il Collegio Speciale è composto da almeno 3 Probiviri. I componenti del Collegio speciale non possono essere nominati arbitri per la risoluzione di una controversia interna.

2. Interviene su impulso degli organi direttivi. Agisce d'ufficio in presenza di gravi motivi o di inerzia.

3. Può chiedere l'intervento del Collegio speciale di Confindustria per evidenziare la necessità di commissariamento.

4. Le funzioni del Collegio Speciale sono le seguenti: rilascia parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati alle cariche; per il Presidente il parere è vincolante; interpreta la normativa interna di ASSOPELLETTIERI; dichiara la decadenza dalle cariche associative per motivi tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'incarico; vigila a presidio generale della vita associativa; esamina i ricorsi sulle domande

di adesione.

5. Le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre 20 giorni dalla data della loro comunicazione alla parte/i, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso. Il termine per l'impugnazione dinanzi al Collegio di riesame delle sanzioni irrogate dal Collegio speciale è di 10 giorni dalla loro comunicazione.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato, salvo valutazione di grave e irreparabile pregiudizio, da parte del Collegio di riesame.

#### **CAPO IV – Sospensione dei termini procedurali e segreteria**

1. Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno

2. La segreteria dei Probiviri è assegnata al Direttore o ad altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata. La segreteria raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.

FIRMATO:

RICCARDO BRACCIALINI

GIOVANNI RICCI (SIGILLO)

\* \* \* \* \*

E' copia conforme all'originale, si rilascia in carta libera per gli usi consentiti dalla legge.

Milano, lì